



COMUNE DI SAREGO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 15 del 29/04/2019

INDICE

<u>CAPO I - PRINCIPI GENERALI</u>	PAG.
ART.1 - Oggetto	6
ART.2 - Finalità e obiettivi generali degli interventi	6
ART. 3 – Tipologia di interventi e servizi sociali	7
ART. 4 - Destinatari	7
<u>CAPO II – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA</u>	
ART. 5 – Definizione della situazioni economica	9
ART. 6 – Definizione di nucleo familiare	9
ART. 7 – Indicatore della Situazione Economica Equivalente	9
<u>CAPO III – INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE</u>	
ART. 8 - Oggetto	11
ART. 9 – Finalità degli interventi economici	11
ART. 10 – Destinatari degli interventi economici	12
ART. 11 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza	12
ART. 12 – Requisiti d'accesso agli interventi economiche cause di esclusione	12
ART. 13 – Valutazione della situazione economica e determinazione del “fabbisogno economico minimo”	14
ART. 14 – Tipologia di interventi economici	15
ART. 15 – Contributo ad integrazione del “Fabbisogno economico minimo”: definizione, disciplina e quantificazione	16
ART. 16 – Contributo economico “finalizzato”: definizione, disciplina e quantificazione	17
ART. 17 – Contributo economico “straordinario”: definizione, disciplina e quantificazione	18
ART. 18 – Modalità e procedure per l'attivazione degli interventi economici	18
ART. 19 – Ulteriori agevolazioni e benefici economici	19

CAPO IV – SERVIZI SOCIALI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’

ART. 20 - Oggetto	20
ART. 21 – Definizione e finalità dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità	20
ART. 22 - Destinatari	20
ART. 23 – I criteri d'accesso	21
ART. 24 – Tipologia di servizi a sostegno alla domiciliarità erogati dal Comune	21
ART. 25 – Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)	21
ART. 26 – Modalità di accesso e presa in carico	22
ART. 27 – Condizioni d'accesso	22
ART. 28 – Condizioni economiche per la determinazione della compartecipazione alla spesa per i servizi di sostegno alla domiciliarità	23
ART. 29 – Servizio di consulenza e orientamento	24
ART. 30 – Servizio di assistenza domiciliare	24
ART. 31 – Servizio di pasti caldi a domicilio	25
ART. 32 – Servizio di trasporto sociale agevolato	25

CAPO V – INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI

ART. 33 - Oggetto	26
ART. 34 – Gestione della funzione “tutela minorile”	26

CAPO VI – INTERVENTI ECONOMICI PER ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 35 - Oggetto	27
ART. 36 - Destinatari	27
ART. 37 – Requisiti e condizioni d'accesso	27
ART. 38 – Motivi di esclusione	28
ART. 39 – Modalità e procedure per l'attivazione dell'intervento	29
ART. 40 – Valutazione della situazione socio-sanitaria	30
ART. 41 – Determinazione dell'intervento economico di integrazione della retta	30
ART. 42 – Quota per spese personali	33
ART. 43 – Accertamenti d'ufficio	33
ART. 44 – Recupero crediti	33

**CAPO VII – POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO E DI
CURA. AGEVOLAZIONI E INTERVENTI ECONOMICI PER L’UTILIZZO
DEI SERVIZI SCOLASTICI, LUDICO-RICREATIVI E PER LA PRIMA
INFANZIA**

ART. 45 - Oggetto	34
ART. 46 – Finalità e destinatari delle agevolazioni e degli interventi economici	34
ART. 47 – Requisiti e condizioni d'accesso	35
ART. 48 – Disciplina delle agevolazioni e interventi economici per i servizi scolastici	35
ART. 49 – Disciplina delle agevolazioni per i servizi ludico-ricreativi pomeridiani e centri estivi	36
ART. 50 – Interventi economici in favore di nuclei familiari particolarmente disagiati	37
ART. 51 – Interventi economici per l’utilizzo degli asili nido	37

CAPO VIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 – Procedure per l'attivazione delle “prestazioni sociali” di cui al presente regolamento	38
ART. 53 – Accertamenti d'ufficio	38
ART. 54 – Sospensione e revoca delle “prestazioni sociali” e azioni di rivalsa per il recupero dei benefici percepiti indebitamente	38
ART. 55 – Trattamento dei dati personali	39
ART. 56 – Obblighi di legge	40
ART. 57 – Entrata in vigore	40
ART. 58 – Rinvio a disposizione di legge	40
ART. 59 – Abrogazione di precedenti disposizioni	40

ALLEGATO A) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI “ABBANDONO” O DI “ESTRANEITÀ” AI FINI DEL CALCOLO DELL’ISEE	41
--	----

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri d'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale e la fruizione dei servizi sociali, in quanto funzioni attribuite all'Ente Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti.
2. I criteri stabiliti nel presente regolamento si ispirano, pertanto, ai principi del vigente ordinamento giuridico, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38, della Costituzione Italiana, alla Legge 08.11.2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) e relativi decreti attuativi.
3. L'assistenza economica e la fruizione dei servizi sociali rappresentano strumenti volti a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del suo nucleo familiare, attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché sono volti a tutelare le persone in condizioni di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.
4. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 2 - Finalità e obiettivi generali degli interventi e dei servizi sociali

1. Mediante l'attuazione degli interventi e dei servizi sociali, contemplati nel presente regolamento, il Comune di Sarego persegue l'obiettivo primario di prevenire, superare e/o ridurre le condizioni di bisogno, disagio, emarginazione di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza.
2. Il Comune, in qualità di ente titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto degli interventi e servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione, gestione ed erogazione degli stessi nell'intento di perseguire le seguenti finalità:
 - a) riconoscere il bisogno di aiuto e il diritto di inserimento sociale;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c) sostenere la persona e le famiglie;

- d) contrastare l'esclusione sociale e familiare e promuovere l'inclusione sociale e familiare, attraverso l'attuazione di interventi, a favore dei cittadini in situazione di fragilità, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- e) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale ed economico che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro, attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- f) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e degli interventi sociali, scolastici ed educativi, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, che realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specifiche esigenze;
- g) recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nell'ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- h) tutelare le persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

ART. 3 - Tipologia di interventi e servizi sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali, attuati dal Comune di Sarego per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e disciplinati dal presente regolamento, in seguito definiti "prestazioni sociali" ai sensi dell'art. 1 del DPCM 159/2013, sono:
 - a) interventi economici di assistenza sociale;
 - b) servizi sociali di sostegno alla domiciliarità;
 - c) interventi economici a tutela dei minori;
 - d) interventi economici per anziani e disabili inseriti in strutture residenziali;
 - e) agevolazioni e interventi per favorire e supportare l'utilizzo dei servizi scolastici e socio-educativi.

ART. 4 - Destinatari

1. I destinatari delle "prestazioni sociali" di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sarego, che si trovino, temporaneamente o in via continuativa, in condizioni di disagio sociale e/o economico, in una situazione di rischio e/o di emarginazione.

2. Potranno essere erogati, in via eccezionale, interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, che necessitino di soddisfare bisogni primari di sopravvivenza, tali da esigere interventi urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti del Comune di residenza e/o provenienza.
3. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso, sono sospesi tutti gli interventi di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente.

CAPO II – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 5 - Definizione della situazione economica

1. L'erogazione delle "prestazioni sociali" disciplinate dal presente Regolamento viene effettuata previa valutazione della situazione economica del nucleo familiare del soggetto cui è rivolta la prestazione sociale, ai sensi della L. 08.11.2000 n. 328, art. 25, del Dlgs n. 31.03.1998 n. 112, art. 128, del DPCM 159/2013 e relativi decreti attuativi e s.m.i.
2. La definizione della situazione economica è finalizzata a determinare il diritto d'accesso, l'ammontare del beneficio e/o delle agevolazioni economiche e la compartecipazione al costo dei servizi e delle "prestazioni sociali" di cui al presente regolamento.

ART. 6 - Definizione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende quello disciplinato dall'art 3 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i..

ART. 7- Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. La valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti e/o destinatari delle "prestazioni sociali" (laddove non diversamente stabilito dal presente regolamento o da ulteriori norme speciali) viene operata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i ovvero tramite D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e relativa attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
2. La determinazione dell'indicatore ISEE è effettuata secondo il sistema di calcolo stabilito dal DPCM 159/2013 e s.m.i.;
3. Il valore della situazione economica del nucleo familiare sarà quello risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e relativa attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
4. Il richiedente la prestazione sociale, secondo quanto previsto dal predetto DPCM, può produrre l'ISEE ordinario, l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, l'ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo e l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

5. Il Comune e i soggetti richiedenti e/o destinatari delle “prestazioni sociali” hanno facoltà di richiedere e/o presentare l’“ISEE corrente”, così come definito all’art. 9 del DPCM 159/2013 e s.m.i., qualora sia intervenuta una rilevante variazione della situazione economica, nonostante la validità della dichiarazione precedentemente presentata.
6. I soggetti richiedenti le “prestazioni sociali” di cui al presente regolamento, ove sussistano condizioni particolari di nuclei familiari caratterizzati da:
- abbandono del coniuge (di cui all’ art. 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M.. n. 159/13);
 - estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/13);
 - estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/13);
- possono richiedere al Comune, in quanto “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”, il rilascio dell’attestazione di “abbandono” e/o “estraneità”, secondo le modalità indicate nell’ “Allegato A” del presente Regolamento.

CAPO III – INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 8 - Oggetto

1. Il Comune, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalle vigenti normative (CAPO I art. 1 e 2), attua degli interventi di assistenza sociale ad integrazione della situazione economica familiare, mediante l'assegnazione di provvidenze economiche.

ART. 9 - Finalità degli interventi economici

1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono finalizzati alla prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio, povertà e marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali primari.

2. Tali interventi economici, devono considerarsi un supporto alle difficoltà dei singoli e/o delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e al tempo stesso uno strumento volto a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia ed integrazione sociale.

3. Gli interventi economici di cui al presente CAPO vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Ove possibile, tali interventi vanno pertanto posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

4. L'accesso agli interventi economici di cui al presente CAPO viene considerato concorrente rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona e/o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere agli interventi di natura economica erogati dal Comune, i Servizi Sociali forniscono le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.

5. Gli interventi economici di assistenza sociale non possono, in genere, sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi e/o prestazioni erogati dal Comune e/o da altri Enti.

6. Gli interessati agli interventi economici di assistenza sociale sono, pertanto, chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per beneficiare di eventuali contributi economici di assistenza comunali.

ART. 10 - Destinatari degli interventi economici

1. I destinatari degli interventi economici di assistenza sociale sono i soggetti indicati al CAPO I, art. 4, i quali si trovino, provvisoriamente o in via continuativa, ad avere una situazione economica certificata insufficiente rispetto a comprovate necessità, valutate dal servizio sociale comunale, sulla base dei criteri disciplinati dal presente Regolamento.
2. Gli interventi di cui al presente CAPO vengono riservati, in via prioritaria, alle persone in stato di bisogno prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

ART. 11 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

1. I destinatari degli interventi economici di assistenza sociale saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale", finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al CAPO I art. 2. del presente Regolamento.
2. Il coinvolgimento dei destinatari nel predetto "percorso di aiuto sociale" si attua mediante il processo di presa in carico, che si articola in tre momenti:
 - a) valutazione preliminare effettuata dal Servizio Sociale, attraverso l'ascolto e la ridefinizione, ove necessario, della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, della rete parentale, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) predisposizione di un "piano di assistenza individualizzato" finalizzato al superamento delle condizioni di bisogno, che preveda la collaborazione, il coinvolgimento e l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona, dei componenti il nucleo familiare e/o della rete parentale (con particolare riferimento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.);
 - c) verifica e valutazione degli impegni assunti dai soggetti suddetti, del percorso svolto dagli stessi e degli esiti dell'intervento.

ART. 12 - Requisiti d'accesso agli interventi economici e cause di esclusione

1. Per poter accedere agli interventi economici di assistenza sociale ad integrazione della situazione economica familiare, previsti dal presente CAPO, i soggetti interessati devono possedere i requisiti e le condizioni soggettive di seguito riportate:

- a) essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sarego, ovvero trovarsi nella condizione, accertata dal Servizio Sociale, di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento;
- b) trovarsi in una situazione, temporanea o continuativa, di disagio economico;
- c) collaborare con il Servizio Sociale alla predisposizione ed attuazione del "piano di assistenza individualizzato" relativo alla propria situazione di disagio;
- d) trovarsi in una situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE (come stabilito all'art. 7 del presente Regolamento) che risulti al di sotto del valore del "fabbisogno economico", calcolato dal Servizio Sociale comunale come indicato all'art. 13 del presente Regolamento.

2. Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi economici di assistenza sociale disciplinati dal presente CAPO:

- a) trovarsi nella condizione di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento;
- b) la mancata presentazione della documentazione o la mancata autorizzazione, da parte del soggetto richiedente l'intervento economico di assistenza sociale, ad acquisire tale documentazione presso gli enti preposti, al fine di consentire la valutazione da parte del Servizio Sociale, così come stabilito al predetto art. 11.
- c) il rifiuto da parte dei soggetti interessati di condividere con i Servizi Sociali il percorso di aiuto sociale ed il mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza", con particolare riferimento a:
 - rifiuto di offerte di lavoro,
 - cessazione volontaria di un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo,
 - assunzione di comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro,
 - rifiuto rispetto al coinvolgimento di eventuali familiari e/o parenti (con particolare riferimento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.) in assenza di giustificato motivo;
- d) avere una situazione economica certificata, risultante dall'attestazione ISEE, che si collochi al di sopra del "fabbisogno economico del nucleo familiare", calcolato dal Servizio Sociale comunale;
- e) il possesso da parte del nucleo familiare interessato:
 - di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.) di valore superiore a quello definito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale e fissato, in sede di prima applicazione, in Euro 5.000,00;
 - patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.) di valore superiore a quello definito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale e

fissato, in sede di prima applicazione, in Euro 15.000,00, con l'esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9, escluse le situazioni di comprovati tentativi di alienazione del patrimonio immobiliare per far fronte al "fabbisogno economico del nucleo familiare" non aventi esito o aventi avuto esito negativo;

- dei seguenti beni mobili registrati: uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 KW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento; uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento; camper, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo; una o più natanti o barche da riporto, uno o più veicoli d'aviazione.

ART. 13 - Valutazione della situazione economica e determinazione fabbisogno economico minimo

1. La valutazione della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti gli interventi economici di assistenza sociale viene effettuata mediante la determinazione del "fabbisogno economico minimo".
2. Il "fabbisogno economico minimo" è la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare del soggetto richiedente viene considerato in stato di "indigenza" e cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.
3. Il valore del "fabbisogno economico minimo" annuo viene determinato moltiplicando il valore della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS per n.12 mensilità, aggiornato annualmente in base alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente.
4. Esclusivamente per:
 - le persone anziane con età pari o superiore a 65 anni e/o dichiarate disabili, in quanto in possesso di una delle certificazioni previste dall'Allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, le quali siano titolari di proprietà immobiliare,
 - i nuclei familiari multiproblematici in carico anche ad altri servizi, per i quali è stato attivato un piano personalizzato complesso, che prevede l'attuazione di interventi da parte di più soggetti,il valore del "fabbisogno economico minimo" è pari al valore dell'ISEE stabilito annualmente dalla Regione Veneto, quale soglia per l'accesso alle cure domiciliari.
3. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo dell'intervento economico, il predetto "fabbisogno economico minimo", viene ridotto del 30%.

4. Il nucleo familiare viene considerato in stato di “indigenza” qualora il proprio valore ISEE, di cui all'art. 7 del presente regolamento, risulti inferiore al “fabbisogno economico minimo” calcolato secondo i commi precedenti.

ART. 14 - Tipologia di interventi economici

1. Gli interventi economici di assistenza sociale di cui al presente CAPO, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si articolano in:

a) Assistenza economica continuativa:

CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL “FABBISOGNO ECONOMICO MINIMO”;

b) Assistenza economica straordinaria:

CONTRIBUTO ECONOMICO “FINALIZZATO”,
CONTRIBUTO ECONOMICO “STRAORDINARIO”;

2. All'interno del “piano individualizzato di assistenza”, qualora sussistano situazioni di rischio di gestione irrazionale del contributo economico, situazioni di conflitto familiare, su proposta motivata del Servizio Sociale, il Responsabile del competente Settore può stabilire di:

1) commutare la prestazione economica in servizi alla persona (ad es. fornitura di beni di prima necessità, agevolazioni scolastiche, ecc.) anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati a vario titolo coinvolti nel percorso di aiuto personalizzato, con la finalità di una migliore gestione delle risorse presenti;

2) quietanzare il contributo a persona diversa dal soggetto beneficiario, previa individuazione della persona che maggiormente garantisca il corretto utilizzo dell'intervento economico. Tale possibilità è prevista anche in caso di impossibilità e/o impedimento alla riscossione diretta da parte del predetto soggetto beneficiario;

3) concedere al richiedente un “prestito d'onore” a interessi zero, ai sensi del comma 4 art. 16 della L. 328/2000, quale forma di sostegno economico alternativo rispetto agli interventi economici di cui al predetto comma 1. Il “prestito d'onore” è finalizzato a prevenire l'entrata nel circuito assistenziale delle famiglie che:

- si trovino in una situazione di temporanea ed eccezionale difficoltà economica;
- collaborino attivamente con gli Enti competenti per cercare di risolvere tale situazione;
- si trovino nelle condizioni di poter successivamente restituire il prestito al Comune;
- si impegnino responsabilmente a restituire la somma anticipata dal Comune a titolo di “prestito d'onore”, secondo i tempi e le modalità concordate con il Comune stesso.

L'accordo sottostante il "prestito d'onore" fa parte integrante del "piano individualizzato di assistenza" di cui all'art. 11 del presente Regolamento e deve essere sottoscritto dal soggetto beneficiario con il Servizio Sociale Comunale. Nell'accordo vengono stabilite le modalità e i tempi di concessione e di restituzione della somma concessa a titolo di "prestito d'onore".

Il "prestito d'onore" non può essere concesso ai soggetti che si trovino in condizioni tali da non poter adempiere al predetto impegno di restituzione.

**ART. 15 - Contributo ad integrazione del "fabbisogno economico minimo":
definizione, disciplina e quantificazione**

1. Il contributo ad integrazione del "minimo vitale" è un intervento economico, di contrasto alla povertà, rivolto a persone singole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica che non consenta il soddisfacimento dei bisogni primari e delle minime esigenze vitali.

Tale intervento si concretizza nell'erogazione di un contributo economico ad integrazione del "fabbisogno economico minimo" del nucleo familiare del richiedente.

2. Il contributo economico a integrazione del "fabbisogno economico minimo" può essere erogato:

a) in presenza delle condizioni stabilite agli artt. 10-12;

b) in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12, comma 2;

c) qualora il valore ISEE indicato nella specifica attestazione, risulti inferiore al valore del "fabbisogno economico minimo", calcolato come indicato all'art.13.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi. Se nel nucleo familiare del beneficiario vi è un soggetto abile al lavoro, il quale risulti non occupato in attività lavorativa, il contributo ad integrazione del minimo vitale può essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un anno.

3. Il contributo predetto verrà corrisposto secondo le modalità stabilite nel "piano individualizzato di assistenza" di cui art. 11. L'intervento può essere riproposto previa verifica del predetto piano e della permanenza dei requisiti d'accesso di cui al comma precedente.

4. L'importo del contributo economico mensile ad integrazione del "fabbisogno economico minimo" viene calcolato dall'ufficio Servizi Sociali come segue:

- si sottrae dal valore del "fabbisogno economico minimo" di cui all'art. 13, il valore ISEE del nucleo familiare, indicato nella specifica attestazione del richiedente l'intervento economico;

- l'importo così ottenuto va quindi moltiplicato per il valore della scala di equivalenza del nucleo, indicata nella medesima attestazione ISEE;

- il valore di conseguenza ottenuto, va diviso per n. 12 mensilità.

Il predetto calcolo viene riassunto nella sotto riportata formula:

$$\text{contributo economico mensile} = \frac{(\text{“fabbisogno economico minimo”} - \text{ISEE del nucleo}) * \text{scale equivalenza nucleo}}{12 \text{ mensilità}}$$

5. L'importo massimo ad integrazione del “fabbisogno economico minimo” non può comunque superare le soglie massime stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, in ragione delle risorse di bilancio disponibili.

6. L'ufficio Servizi Sociali, su proposta motivata, può disporre l'erogazione di contributi forfetari inferiori a quelli risultanti dal predetto calcolo, in situazioni di cronicità, per le quali si possa presumere l'esistenza di risorse non rilevabili e/o per le quali si renda necessario stimolare i soggetti interessati ad assumere e a portare a compimento gli impegni di cui al “piano individualizzato di assistenza”.

ART. 16 - Contributo economico “finalizzato”: definizione, disciplina e quantificazione

1. Il contributo economico “finalizzato” è un intervento economico rivolto a persone o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni critiche e che richiedano un consistente onere economico a cui le stesse non riescono a far fronte.
2. L'intervento può essere erogato:
 - a) in presenza delle condizioni stabilite agli artt. 10-12;
 - b) in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12, comma 2;
 - c) qualora il valore ISEE, indicato nella specifica attestazione, risulti inferiore al valore del “fabbisogno economico minimo”, calcolato come indicato all'art. 13;
3. Sono di norma ammesse a contributo:
 - a) bollette relative ad utenze domestiche di prima necessità. Per importi elevati, il cittadino si dovrà impegnare a chiedere contestualmente la rateizzazione agli Enti erogatori;
 - b) spese per emergenza abitativa, qualora non erogabili da altri Enti;
 - c) particolari spese sanitarie, secondo prescrizione medica, escluse quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d) spese per pronta accoglienza temporanea in situazioni di emergenza, ove non vi siano soluzioni alternative;
 - e) spese per servizio funebre. Il servizio dovrà essere sufficientemente decoroso e verrà indistintamente erogato ai cittadini indigenti, secondo le modalità previamente stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal regolamento di Polizia Mortuaria. E' fatta salva la

possibilità per il Comune di rivalersi per le spese allo scopo sostenute sugli eventuali eredi in grado di compartecipare alle stesse;

f) altre spese particolari, non ricomprese fra quelle sopra elencate, ma comunque finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e pertanto non procrastinabili;

4. L'importo del contributo economico "finalizzato" non può comunque essere superiore all'importo annuo massimo erogabile, stabilito dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio, per l'anno di competenza.

5. L'ufficio Servizi Sociali, nel rispetto dei predetti limiti, determina l'ammontare del contributo in relazione all'ammontare delle spese documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico. L'intervento può essere corrisposto in una o più soluzioni sulla base del "piano individualizzato di assistenza".

ART. 17 - Contributo economico "straordinario": definizione, disciplina e quantificazione

1. Il contributo economico "straordinario" è un intervento economico rivolto a persone o famiglie residenti che si trovino ad affrontare situazioni particolari che presentino accertabili caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità e qualora l'ammontare della spesa imprevista causi una diminuzione della condizione economica familiare in misura tale da essere pari o inferiore al fabbisogno economico familiare di cui all'art. 13.

2. L'erogazione del contributo economico "straordinario" non è ripetibile in favore del medesimo soggetto beneficiario, inteso sia come persona singola sia come nucleo familiare, più di una volta nell'arco di cinque anni.

3. L'importo del contributo viene determinato, in relazione all'ammontare delle spese documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico e alle disponibilità delle risorse di bilancio.

4. Data l'eccezionalità di tale intervento, lo stesso viene concesso dalla Giunta Comunale, su motivata proposta dell'ufficio Servizi Sociali, alla persona e/o nucleo familiare interessati.

ART. 18 – Modalità e procedure per l'attivazione degli interventi economici

1. La richiesta di attivazione degli interventi economici di assistenza sociale è presentata all'ufficio Servizi Sociali, mediante specifica istanza da parte dell'interessato, dell'eventuale legale rappresentante e/o chi ne cura gli interessi.

2. Il richiedente l'intervento economico collabora con il Servizio Sociale nella raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie al fine del completamento della fase istruttoria, eventualmente anche presso altri soggetti coinvolti nella presa in carico del caso.
3. L'ufficio Servizi Sociali, ultimata la fase istruttoria, presenta al Responsabile di Settore una relazione dettagliata sulla base di specifica scheda di valutazione, allo scopo elaborata dall'Ufficio Servizi Sociali, denominata "Scheda di valutazione per l'accesso ai benefici di ordine economico" e approvata dalla Giunta Comunale riguardante la situazione sociale ed economica del nucleo familiare dell'eventuale beneficiario con una proposta di intervento, formulata in coerenza con il "piano individualizzato di assistenza", di cui all'art. 11.
4. Il Responsabile di Settore, esaminata la relazione e la proposta di cui sopra, dispone, sulla base del vigente regolamento l'accoglimento o meno dell'istanza, conferma o meno la tipologia e l'ammontare dell'intervento economico eventualmente concesso.
5. Il Servizio Sociale informa il richiedente in merito all'esito del procedimento ed esercita azione di vigilanza rispetto al "piano di assistenza individualizzato" concordato con lo stesso.
6. Le procedure di cui al presente articolo vengono comunque completate entro i termini di legge. Trattandosi, però, di un procedimento complesso, il termine per la conclusione dei procedimenti relativo agli interventi economici viene stabilito in 90 giorni.
I termini sono comunque sospesi in caso di presentazione incompleta e/o errata della documentazione richiesta, nonché di mancato rispetto del "piano individualizzato di assistenza" da parte dei soggetti interessati.

ART. 19 - Ulteriori agevolazioni e benefici economici

1. In caso il Comune fosse chiamato a stabilire ulteriori agevolazioni/benefici economici (rispetto a quelle disciplinate al presente CAPO) per l'utilizzo di risorse stanziare da altri soggetti, la Giunta Comunale definirà di volta in volta i criteri per la selezione dei beneficiari (esempio FONDO FoNI - ACQUEVENETE S.p.A.).

CAPO IV – SERVIZI SOCIALI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

ART. 20 - Oggetto

1. Il Comune sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione, per il mantenimento delle persone presso il proprio domicilio, promuovendo e mettendo in atto misure alternative al ricovero stabile in struttura residenziale.
2. Il presente CAPO disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dell'insieme dei servizi sociali di assistenza domiciliare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Locale per la Domiciliarità, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2007 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 - Definizione e finalità dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità

1. Il Comune, anche d'intesa con l'Azienda Unità Socio Sanitaria Locale, mette in atto un insieme di interventi e prestazioni complementari e integrativi rispetto all'assistenza fornita dalla rete familiare e solidaristica, erogati presso il domicilio di persone che si trovino a rischio di disagio, in parziale o totale non autosufficienza, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione.
2. Tali servizi hanno la finalità di garantire un'adeguata qualità della vita e di sostenere il mantenimento e/o il recupero dell'autonomia nella gestione personale e familiare.

ART. 22 - Destinatari

1. L'insieme dei servizi di sostegno alla domiciliarità è rivolto prevalentemente a nuclei familiari, ad anziani e a persone a rischio emarginazione, in stato di disagio sociale, di compromissione dell'autosufficienza, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale, in quanto affette da gravi patologie e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente, residenti nel territorio comunale.
2. Possono beneficiare dei servizi di sostegno alla domiciliarità anche le persone domiciliate nel territorio del Comune, previa acquisizione di impegno all'assunzione del costo totale del servizio da parte del Comune di residenza.

ART. 23 - I criteri d'accesso

1. La presa in carico del caso e l'accesso ai servizi di sostegno alla domiciliarità avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) gravità della condizione di non autosufficienza della persona in stato di bisogno;
 - b) presenza di gravi patologie, che comportano carichi assistenziali difficilmente sostenibili per i familiari;
 - c) rischio di pregiudizio per uno o più componenti il nucleo familiare;
 - d) carenza di rete familiare;
 - e) isolamento sociale;
 - f) condizioni economiche disagiate.

ART. 24 - Tipologia dei servizi di sostegno alla domiciliarità erogati dal Comune

1. Il sistema dei servizi di sostegno alla domiciliarità erogati dal Comune si caratterizza per gli interventi di seguito indicati:
 - a) Segretariato sociale: consulenza e orientamento nella rete dei servizi e delle risorse presenti nel territorio;
 - b) Assistenza domiciliare: aiuto alla persona nella cura di sé, della sua abitazione e nelle attività extradomestiche; sostegno del singolo e/o del nucleo familiare, finalizzato al mantenimento delle funzioni residue e alla rimozione dei fattori causa di isolamento sociale; supporto alla rete familiare anche al fine di prevenirne la deresponsabilizzazione;
 - c) Consegna pasti a domicilio;
 - d) Telesoccorso e telecontrollo;
 - e) Servizio di Trasporto Agevolato.
2. L'Amministrazione Comunale può attivare ulteriori prestazioni domiciliari integrative rispetto ai predetti servizi, sulla base delle disponibilità delle risorse di bilancio.

ART. 25 - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

1. Nei casi in cui sia necessario soddisfare esigenze complesse di cura, riferite a persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza, viene attivato un programma di assistenza domiciliare integrata di tipo sociale e sanitario (A.D.I.).

La procedura e le modalità per l'erogazione dell'A.D.I. vengono disciplinate dall'accordo di programma stipulato tra Comune e ULSS e dal protocollo d'intesa per le dimissioni protette, che costituiscono parte integrante del suddetto Piano Locale per la Domiciliarità.

Detta procedura prevede la definizione di un progetto assistenziale da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (di seguito indicata come U.V.M.D.), che individua gli interventi sia di tipo sanitario che di tipo sociale da erogare, le modalità di realizzazione e le verifiche dei risultati raggiunti.

La decisione assunta in sede di U.V.M.D. autorizza l'avvio dei servizi domiciliari nel rispetto dei criteri di erogazione delle prestazioni e dei vincoli delle risorse comunali di bilancio, così come previsto dagli accordi stilati tra gli Enti coinvolti (ULSS, Comune, ecc.).

ART. 26 - Modalità di accesso e presa in carico

1. L'attivazione dei servizi domiciliari al presente capo avviene tramite la presentazione di un'istanza da parte della persona interessata, di un suo familiare, del soggetto incaricato a curarne gli interessi e/o su segnalazione di un servizio territoriale o di un'autorità competente.
2. L'ufficio Servizi Sociali, acquisita l'istanza, procede all'avvio del servizio che si articola nelle seguenti fasi:
 - a) rilevazione del bisogno e valutazione delle condizioni di autonomia del soggetto destinatario del servizio e dell'adeguatezza della rete familiare, ove presente;
 - b) predisposizione di un "piano individualizzato di assistenza", concordato con la persona e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, i servizi e le prestazioni da realizzare, le modalità e la durata degli interventi, le risorse della persona, della famiglia e del contesto sociale di appartenenza da attivare;
 - c) verifica periodica dell'adeguatezza del programma rispetto al bisogno e del raggiungimento degli obiettivi.

ART. 27 - Condizioni d'accesso

1. L'attivazione dei servizi di sostegno alla domiciliarità di cui al presente CAPO avviene previa verifica, da parte del Servizio Sociale Comunale, della presenza delle condizioni di seguito indicate:
 - a) l'accettazione da parte della persona in stato di bisogno e dei suoi familiari del programma assistenziale concordato, degli adeguamenti al piano stesso che si rendano necessari e delle modalità di erogazione del servizio;

- b) la disponibilità dell'assistito e della sua famiglia a consentire l'accesso e il trattamento ai dati sensibili ed a collaborare, ove necessario, con i servizi coinvolti per concordare interventi condivisi;
 - c) l'impegno della rete familiare, qualora presente, a collaborare con i servizi per l'attuazione del "piano individualizzato di assistenza", assicurando al proprio congiunto un sostegno continuativo e ciò al fine di evitare situazioni di deresponsabilizzazione familiare;
 - d) la disponibilità del soggetto assistito e della rete familiare a collaborare con gli operatori dei servizi per il pieno e corretto utilizzo, da parte dei predetti operatori, degli strumenti predisposti per la registrazione degli interventi effettuati e della durata degli stessi, nonché dei servizi erogati, siano gli strumenti di natura cartacea o telematica.
2. Per casi particolari il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato a persone affette da patologie psichiatriche o di dipendenza alcolica o tossicologica. Per questi casi l'attivazione del servizio avviene previa predisposizione di un programma concordato fra il servizio sanitario specialistico di riferimento e il servizio sociale del Comune. In ogni caso l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e la sua continuità saranno autorizzati dal Comune subordinatamente alla presenza continuativa del servizio sanitario che ha in carico la persona in stato di bisogno.
3. Il venir meno delle condizioni sopra descritte può comportare la sospensione e/o la disattivazione del servizio.

ART. 28 - Condizioni economiche per la determinazione della compartecipazione alla spesa per i servizi di sostegno alla domiciliarità.

1. Per i servizi di sostegno alla domiciliarità, per la cui erogazione è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che usufruiscono degli stessi, tale compartecipazione viene determinata in applicazione del DPCM 159/2013 e dei criteri stabiliti nel predetto Piano Locale per la Domiciliarità, come di seguito indicato.
2. Viene valutata la situazione economica del nucleo familiare del destinatario dei servizi di sostegno alla domiciliarità, risultante dall'attestazione ISEE dell'assistito, così come previsto dal DPCM 159/2013, dando atto che i servizi in oggetto rientrano nelle "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" di cui all'art. 1 lettera f) e all'art. 6 del DPCM 159/2013.
3. La certificazione ISEE deve essere, di norma, presentata all'atto di presentazione della domanda di accesso al servizio.
4. Nei soli casi di urgenza, accertata a cura dell'ufficio Servizi Sociali, il servizio domiciliare potrà essere attivato anche in attesa della presentazione della certificazione ISEE, la quale dovrà

essere prodotta entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, pena l'applicazione della tariffa massima.

5. Per particolari situazioni di disagio su valutazione e motivata proposta da parte dell'ufficio Servizi Sociali, il Responsabile di Settore può disporre eventuali variazioni o esenzioni dalla compartecipazione al costo dei servizi domiciliari di cui al presente CAPO.

ART. 29 - Servizio di consulenza e orientamento

1. Il servizio di segretariato sociale finalizzato alla consulenza e all'orientamento nella rete dei servizi, di cui all'art. 24 lettera a), viene erogato a titolo gratuito.

ART. 30 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Per il servizio di assistenza domiciliare, di cui all'art. 24, lettera b), l'Amministrazione Comunale sostiene i costi del servizio erogato all'interessato esclusi i costi sanitari, prevedendo delle forme di contribuzione da parte dell'utente in ragione della situazione economica risultante dall'attestazione ISEE, come stabilito all'art. 28.

2. La determinazione della compartecipazione al costo del servizio viene stabilita in maniera proporzionale alla capacità economica del nucleo familiare di ciascun utente, in applicazione dei criteri di seguito enunciati:

- a) il costo orario massimo di compartecipazione al servizio è pari al 50% del costo orario sostenuto per lo stesso servizio dall'Amministrazione Comunale. Non è richiesta alcuna compartecipazione all'utente la cui situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE, risulti al di sotto della *soglia minima*, definita nel Piano Locale Domiciliarità e s.m.i pari all'importo annuo dell'assegno sociale erogato dall'INPS;
- b) è richiesta la compartecipazione nella misura massima, come sopra definita, all'utente la cui situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE, risulti al di sopra della *soglia massima*, definita dal Piano Locale Domiciliarità e s.m.i. e corrispondente all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso alle cure domiciliari;
- c) per gli utenti la cui situazione economica, certificata mediante l'attestazione ISEE, risulti ricompresa tra la *soglia minima* e la *soglia massima* di cui sopra, la compartecipazione al costo del servizio viene calcolata applicando la seguente formula:

50% del costo del servizio x ISEE utente

soglia massima

d) viene comunque richiesta una compartecipazione pari al 50% del costo orario del servizio, nel caso di sospensione dell'intervento da parte dell'utente in assenza di giustificati motivi.

3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare annualmente i valori della *soglia minima* e della *soglia massima* in applicazione dell'adeguamento della soglia stabilita dalla Regione Veneto per l'accesso alle cure domiciliari, degli adeguamenti agli indici I.S.T.A.T., nonché di eventuali modifiche e integrazioni al vigente Piano Locale per la Domiciliarità e di ogni altra disposizione normativa in materia.

ART. 31 - Servizio di pasti caldi a domicilio

1. Per il servizio di consegna pasti caldi domicilio, di cui all'art. 24, lettera c, in attuazione del Piano Locale per la Domiciliarità, la Giunta Comunale fissa di anno in anno il costo a carico dell'utente secondo i seguenti criteri:

- a) è richiesto il pagamento della tariffa corrispondente al solo costo di preparazione di ogni singolo pasto all'utente la cui situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE di cui all'art. 28, risulti al di sotto della soglia massima di cui all'articolo 30;
- b) è richiesto il pagamento del 100% del costo sostenuto dal Comune, comprensivo quindi sia della preparazione, sia del trasporto di ogni singolo pasto, all'utente la cui situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE, risulti al sopra della *soglia massima* di cui all'articolo 30;

ART. 32- Servizio di Trasporto Agevolato

1. Il Servizio di Trasporto Agevolato è stato disciplinato con apposito Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 28/05/2010.

CAPO V – INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI

ART. 33 - Oggetto

1. Il Comune, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla vigente normativa (CAPO I art. 1 e 2), attua gli interventi di assistenza sociale a tutela delle persone di età minore, per cui sussista una situazione di disagio, rischio e/o pregiudizio.

ART. 34- Gestione della funzione “tutela minorile”

1. Ai sensi della vigente normativa il Comune può esercitare direttamente la funzione della tutela minorile, ovvero, può delegare detta funzione all'Azienda Socio-Sanitaria Locale, la quale gestisce la stessa mediante la propria Unità Organizzativa Complessa Materno-Infantile.

2. Qualora tale funzione venga delegata all'Azienda Socio-Sanitaria Locale, il Comune di Sarego e l'Unità Organizzativa Complessa Materno-Infantile attuano ciascuno gli interventi di propria competenza e sostengono le relative spese, nel rispetto di quanto stabilito nell'apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Comune e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale relativamente alla modalità per la gestione delegata delle funzioni tecnica e amministrativa riguardanti l'area minori e del vigente regolamento sull'affido familiare sottoscritto tra la predetta Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 “Berica“ e i Comuni ad essa afferenti.

CAPO VI – INTERVENTI ECONOMICI PER ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 35 - Oggetto

1. Ai sensi della L. 08.11.2000 n. 328, art. 6, comma 4. e s.m.i. e del Art.1, lettera f), del DPCM 159/2013 il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce la possibilità di essere accolte in struttura residenziale e/o semiresidenziale a carattere socioassistenziale ovvero sociosanitario alle persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia e/o non assistibili a domicilio, che necessitano di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria e che non hanno mezzi sufficienti per sostenere autonomamente le spese di inserimento in struttura.
2. L'intervento del Comune, di seguito definito integrazione della retta, si attua nel concorso alla copertura parziale o totale della retta, per la quota non autonomamente sostenibile dalla persona in stato di bisogno con le risorse proprie e/o con quelle dei familiari
3. L'intervento del Comune viene di norma riservato al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dalla competente Unità Locale Socio Sanitaria, al netto del contributo regionale previsto per la quota di natura sanitaria.

ART. 36 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di integrazione della retta sono le persone adulte e/o anziane residenti nel Comune di Sarego alla data dell'ingresso in struttura residenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 37.

ART. 37 - Requisiti e condizioni di accesso

1. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente ai casi di maggior bisogno, possono accedere agli interventi economici di integrazione della retta i soggetti titolari dei requisiti e delle condizioni oggettive di seguito riportate:
 - a) essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sarego, alla data dell'ingresso in struttura residenziale;
 - b) trovarsi in una situazione certificata di non autosufficienza, limitata autonomia o in condizioni sociali e/o sanitarie tali da non consentire la permanenza presso il proprio domicilio e/o da non consentire soluzioni alternative al ricovero;

- c) avere una documentata situazione di difficoltà economica, tale da non riuscire a coprire autonomamente l'intero importo della retta di degenza;
 - d) presentare l'attestazione ISEE "per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo", ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., in corso di validità;
 - e) presentare la documentazione attestante la spesa complessiva relativa alla retta richiesta presso la struttura in cui è stato o verrà inserito l'assistito;
 - f) presentare eventuale dichiarazione formale sottoscritta dall'interessato o dal soggetto incaricato a curarne gli interessi, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune, qualora l'assistito venga a disporre, a qualsiasi titolo e in tempi successivi alla decorrenza dell'intervento di integrazione della retta da parte del Comune di beni mobili e/o immobili;
 - g) presentare qualsiasi altra documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria, sociale e/o sanitaria dell'assistito, utile alla valutazione della richiesta di integrazione della retta, compresa eventuale dichiarazione di disponibilità e/o indisponibilità alla compartecipazione economica da parte dei soggetti civilmente obbligati, cui l'interessato o chi ne cura gli interessi ha ritenuto di richiedere gli alimenti.
2. A fronte della documentazione presentata, il requisito d'accesso all'integrazione della retta si considera soddisfatto qualora, dalla valutazione attuata nel rispetto dell'art. 40, sia accertato che il soggetto assistito e/o i figli dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 6- comma 39, lettera b) del DPCM 159/2013, non dispongano di risorse economiche sufficienti a coprire il totale pagamento della retta richiesta e delle spese personali dello stesso.
3. I requisiti di cui ai predetti punti possono essere considerati anche qualora si siano generati in un secondo momento rispetto all'ingresso in struttura residenziale e/o semiresidenziale.

ART. 38 - Motivi di esclusione

1. Il Comune non interviene nell'integrazione della retta in presenza delle seguenti condizioni:
- a) ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale e/o all'inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
 - b) ove vi siano soggetti, oltre all'assistito, che contribuiscono al completo pagamento della retta;

- c) ove il soggetto interessato e/o i figli dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6- comma 39, lettera b) del DPCM 159/2013, dispongano di risorse economiche sufficienti per coprire autonomamente l'intero importo relativo alla retta richiesta;
- d) ove il soggetto assistito e/ o chi ne cura gli interessi non abbia previamente esperito richiesta di alimenti nei confronti dei soggetti civilmente obbligati;
- e) ove vi siano soggetti che si sono formalmente obbligati al mantenimento e/o all'assistenza dell'interessato, anche a seguito di donazioni, lasciti, ecc...;
- f) ove il soggetto assistito o chi ne cura gli interessi abbia la possibilità di accedere al cosiddetto "prestito ipotecario" di cui alla L. N. 44 del 2 aprile 2015.

ART. 39 - Modalità e procedure per l'attivazione dell'intervento

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il soggetto interessato o chi ne cura gli interessi (famigliare di riferimento, tutore, curatore o amministratore di sostegno, ecc...) rivolge apposita istanza al Comune, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all' art. 37 del presente CAPO.
2. Il servizio sociale comunale cura la fase istruttoria e formula una relazione illustrativa della situazione dell'interessato e delle motivazioni che sottendono all'istanza, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia utile e/o opportuno, l'ufficio Servizi Sociali, d'intesa con l'assistito o con chi ne cura gli interessi e, se del caso, con la struttura ospitante, può predisporre un "piano individualizzato di assistenza", così come previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.
4. Qualora il servizio sociale accerti la mancanza dei requisiti d'accesso di cui all'art. 37 o la sussistenza di uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 38, l'istanza di integrazione retta viene respinta.
5. Qualora il servizio sociale accerti la sussistenza dei predetti requisiti d'accesso e la mancanza dei predetti motivi di esclusione, sottopone la relazione istruttoria alla valutazione del Responsabile del Settore. Il Responsabile del Settore dispone sulla base del vigente Regolamento in merito all'accoglimento dell'istanza.
6. Al termine del procedimento il servizio sociale provvede ad informare il richiedente in merito all'esito dello stesso.
7. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita o chi ne cura gli interessi non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta richiesta dalla struttura ospitante per un periodo massimo di 90

giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

8. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della retta posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta presso la struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota della retta posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

ART 40 - Valutazione della situazione socio-sanitaria

1. La valutazione della situazione socio-sanitaria del soggetto per cui viene chiesto al Comune l'intervento di integrazione della retta è finalizzata a stabilire l'appropriatezza dell'intervento di inserimento in struttura, in considerazione delle effettive necessità dell'interessato e delle eventuali idonee soluzioni alternative all'istituzionalizzazione.

2. La valutazione socio-sanitaria viene di norma effettuata a livello multidimensionale, da parte dell'èquipe multiprofessionale distrettuale (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale - UVMD), come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di accesso al sistema della residenzialità.

ART. 41 - Determinazione dell'intervento economico d'integrazione della retta

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta richiesta dalla struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente, integrata dagli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013.

2. Per determinare l'eventuale intervento economico integrativo comunale viene, pertanto, introdotto il parametro **Br/R**, corrispondente alla differenza tra il **Bisogno** dell'interessato per la retta e le **Risorse** dello stesso.

3. L'intervento economico integrativo comunale viene corrisposto qualora il parametro **Br/R** dia un valore positivo.

Tale parametro viene calcolato, in base all'ISEE socio-sanitario per i servizi semiresidenziali dell'assistito (art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013) e nel rispetto degli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari sotto indicati (art. 2, comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013), applicando la sotto riportata formula:

$$\mathbf{Br/R} = \mathbf{Bisogno\ dell'interessato\ per\ la\ retta} - \mathbf{Risorse\ dello\ stesso}$$

- a) Il valore del parametro **Br/R** è di norma pari alla differenza tra le spese relative all'inserimento in struttura (**Br**) e le risorse dell'utente (**R**), corrispondenti al valore del proprio ISEE socio-sanitario per i servizi semiresidenziali, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013;
- b) quale criterio ulteriore di selezione e valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, per i soggetti titolari di franchigie derivanti da una delle condizioni di disabilità media, grave e non autosufficienza (di cui alla tabella rappresentata all'allegato 3 del predetto D.P.C.M.), l'ammontare del valore delle risorse dell'utente (**R**) è incrementato di un importo pari alla franchigia stessa;
- c) quale criterio ulteriore di selezione e valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, per i soggetti che dispongono di altre risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale del soggetto assistito, l'ammontare del valore delle risorse dell'utente (**R**) è incrementato di un importo pari all'ammontare complessivo di dette risorse;
- d) quale criterio ulteriore di selezione e valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, viene decurtato dal valore delle risorse disponibili dell'utente (**R**), l'importo - parametrato in base alla scala di equivalenza risultate dall'ISEE - relativo ad eventuali spese straordinarie per interventi primari, necessari e inderogabili, non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali ad esempio le spese per servizi essenziali, per assistenza socio-sanitaria e le spese condominiali correnti;
- e) quale criterio ulteriore di selezione, per i soggetti per i quali vi siano altri soggetti, oltre all'interessato, che contribuiscono al parziale pagamento della retta, il valore delle risorse dell'utente (**R**) è aumentato di un importo pari alla contribuzione complessiva corrisposta da detti soggetti;

4. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento

stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente comma 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

5. In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta di degenza da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

6. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPCM 159/2013, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del DPCM 159/2013. La componente non e' calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, la cui istruttoria viene disciplinata nell'“ALLEGATO A)” del presente Regolamento;

A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico per ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sulla retta dell'interessata e andrà sommata al valore delle risorse dell'utente (**R**).

7. L'impegno di spesa per l'integrazione della retta viene di norma assunto annualmente e comunque finché permangono le condizioni e i requisiti che hanno determinato l'accesso all'intervento stesso.

8. Il Comune concorre al pagamento della retta di degenza, assumendo a carico del proprio bilancio una quota sufficiente per garantire la copertura del predetto importo, comprensivo delle spese personali relative alla degenza dell'assistito presso la struttura residenziale, al netto dell'eventuale compartecipazione dei parenti, che contribuiscono al pagamento della stessa.

9. A fronte dell'impegno economico assunto dal Comune per l'integrazione della retta, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal relativo provvedimento, il soggetto assistito o chi ne cura gli interessi dovrà disporre la riscossione da parte del Comune, secondo le modalità ritenute da quest'ultimo più opportune, di tutte le entrate a qualsiasi titolo percepite dall'assistito.

10. Nel caso in cui vi sia idoneo soggetto che cura gli interessi dell'assistito e che si occupi di gestire adeguatamente l'eventuale patrimonio dello stesso, provvedendo anche al pagamento della retta, il Comune può disporre l'erogazione di un contributo economico a copertura delle predette spese di degenza a favore dell'assistito, con quietanza del soggetto che ne cura gli interessi.

ART. 42 - Quota per spese personali

1. Di norma, ai soggetti inseriti in struttura residenziale a ciclo continuativo con integrazione economica della retta, viene riconosciuta dal Comune una somma mensile finalizzata alla copertura delle spese personali.

2. Tale somma, normata dall'art. 6, comma 4, della L. R. n. 30/2009 e s.m.i., corrisponde al 25% della pensione minima Inps e viene in genere erogata al soggetto assistito, secondo le modalità concordate nel "piano individualizzato di assistenza" e disposte nel relativo provvedimento di integrazione retta.

ART. 43 - Accertamenti d'ufficio

1. Al fine di completare l'istruttoria e/o verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di integrazione retta, il servizio sociale comunale ha facoltà di effettuare gli accertamenti d'ufficio previsti dall'art. 51 del presente regolamento, anche attivando i controlli ritenuti necessari presso altri enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto dichiarato in seno all'istanza dell'integrazione della retta, assumendo ogni informazione ritenuta utile e opportuna al fine del completamento dell'istruttoria.

ART. 44 - Recupero crediti

1. Qualora in sede di controllo, attuato in qualsiasi fase del procedimento di integrazione della retta, anche a conclusione dello stesso, il Comune rilevi la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, ha facoltà di disporre specifici atti esecutivi o conservativi al fine di revocare l'intervento di integrazione della retta concesso e di garantire all'Ente il recupero delle somme allo scopo già erogate, maggiorate degli interessi di legge.

2. In caso di mancato rimborso al Comune da parte dell'assistito o del soggetto che ne cura gli interessi delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall'assistito, così come previsto all'art. 41, il Comune può valersi del diritto di rivalsa nei confronti di soggetti che abbiano sottoscritto un formale impegno a rimborsare le spese anticipate dall'Ente.

CAPO VII- POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO E DI CURA. AGEVOLAZIONI E INTERVENTI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI SCOLASTICI, LUDICO-RICREATIVI E PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 45 – Oggetto

1. Il Comune organizza ed eroga, mediante gestione diretta o delegata ad altri soggetti, servizi scolastici.
2. Per servizi scolastici si intendono:
 - a) il servizio di trasporto comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, site nel territorio del Comune di Sarego;
 - b) il servizio di mensa scolastica istituito presso le suddette tipologie di scuole.
3. Il Comune promuove e sostiene politiche di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, attraverso la predisposizione di interventi economici finalizzati alla partecipazione, da parte delle persone minorenni, ai centri ludico-ricreativi pomeridiani ovvero ai centri estivi dislocati sul territorio comunale o nei Comuni limitrofi.
4. Per servizi ludico-ricreativi pomeridiani e centri estivi si intendono quei servizi istituiti, dal Comune, ovvero su delega all'Azienda Ulss 8 o alternativamente da soggetti del privato sociale, per offrire uno spazio educativo, di socializzazione e di supporto all'apprendimento scolastico e ludico-ricreativo, finalizzato a soddisfare le necessità dei soggetti minori in età evolutiva e delle loro famiglie.
5. Qualora il minore residente a Sarego frequenti una scuola (dell'infanzia pubblica e/o paritaria, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado) sita al di fuori del territorio comunale, ove non sia possibile applicare le agevolazioni di cui al presente capo, il Servizio Sociale Comunale potrà erogare un contributo economico a titolo di rimborso parametrato all'eventuale agevolazione spettante.
6. Il Comune, qualora non disponga di proprie strutture per l'infanzia (da zero a tre anni) agevola, inoltre, l'utilizzo degli asili nido gestiti da altri soggetti pubblici e/o privati in possesso di idonea autorizzazione e/o accreditamento ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 46 - Finalità e destinatari delle agevolazioni e degli interventi economici di cui al presente CAPO

1. Il Comune concede agevolazioni tariffarie e interventi economici in favore delle famiglie a

basso reddito e/o che si trovino in particolari situazioni di disagio socio-economico, al fine di favorire l'utilizzo dei servizi scolastici, ludico-ricreativi pomeridiani e centri estivi da parte dei soggetti minori appartenenti ai predetti nuclei familiari.

ART. 47 - Requisiti e condizioni d'accesso

1. Possono accedere alle agevolazioni e agli interventi economici disciplinati dal presente CA-PO, i nuclei familiari titolari dei requisiti e delle condizioni soggettive di seguito riportate:

- a) essere cittadino regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sarego, ovvero non trovarsi nella condizione di cui all' art. 12, comma 2, del presente Rego-lamento;
- b) avere presentato regolare istanza di iscrizione per l'utilizzo dei servizi oggetto del presente capo, secondo i tempi e le modalità di cui alle relative disposizioni comunali;
- c) aver presentato debita istanza di accesso ai benefici economici di cui al presente CAPO, secondo i tempi e le modalità indicate negli articoli seguenti;
- d) avere una situazione economica familiare certificata entro i limiti stabiliti dal presente CA-PO per l'accesso a ciascuno dei benefici economici ivi previsti;
- e) essere in regola con i pagamenti delle rette relative ai servizi scolastici per gli anni pregressi.

ART. 48 - Disciplina delle agevolazioni e interventi economici per servizi scolastici

1. Dando atto che i servizi scolastici rientrano nelle "prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni" di cui all'art. 7 del DPCM 159/2013, viene utilizzato quale criterio per il calcolo delle agevolazioni per i servizi scolastici di cui all'art.47, il confronto tra la situazione economica certificata del nucleo familiare, risultante dall'attestazione ISEE prodotta ai sensi del predetto DPCM e le soglie sotto riportate.

2. L'importo dovuto dall'utente per il servizio scolastico erogato, definito tariffa, viene così ridotto:

- a) Valore ISEE fino a Euro 6.000,00: riduzione della tariffa nella misura del 60%;
- b) Valore ISEE da Euro 6.001,00 ad Euro 11.000,00: riduzione della tariffa nella misura del 30%;
- c) Valore ISEE superiore a Euro 11.001,00: nessuna riduzione della tariffa;

3. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare annualmente le predette fasce di reddito, in base agli indici ISTAT ed alle risorse di bilancio disponibili.

4. Per accedere alle agevolazioni scolastiche, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune apposita istanza, debitamente compilata, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità entro il 31 luglio di ogni anno. Possono essere accolte istanze oltre tale termine, esclusivamente nei casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore estranee alla volontà del richiedente.
5. Qualora, in seguito alla presentazione dell'istanza, gli uffici servizi scolastici accertino delle ir-regolarità nel pagamento degli anni pregressi, ovvero in caso di presentazione di istanza di agevolazione oltre il termine stabilito, l'ufficio servizi sociali, valutata la condizione di grave disagio economico e sociale (anche quando queste condizioni siano dichiarate dai servizi specialistici dell'Azienda Ulss 8: U.O. Disabilità età evolutiva, U.O. Tutela Minori, U.O. Consultorio Familia-re), può richiedere al Responsabile del Settore di accogliere in deroga l'istanza.
6. Le istanze pervenute vengono valutate dal Responsabile del Settore, previa fase istruttoria a cura dell'ufficio Servizi Sociali comunale, il quale dispone in merito all'accoglimento di quelle rispondenti alle disposizioni di cui al presente CAPO.
7. L'ufficio Servizi Sociali comunale informa il richiedente in merito all'esito della propria istanza.

ART. 49 - Disciplina delle agevolazioni per i servizi ludico-ricreativi pomeridiani e centri estivi

1. Dando atto che i servizi ludico ricreativi pomeridiani ed i centri estivi rientrano nelle "prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni" di cui all'art. 7 del DPCM 159/2013, viene utilizzato quale criterio per il calcolo delle agevolazioni per i servizi scolastici di cui all'art.47, il confronto tra la situazione economica certificata del nucleo familiare, risultante dall'attestazione ISEE prodotta ai sensi del predetto DPCM e le soglie sotto riportate.
2. L'entità del contributo, che verrà erogato a consuntivo, sulla base delle ricevute di versamento prodotte, sarà calcolato tenuto conto delle seguenti soglie Isee:
 - a) Valore ISEE da Euro 0,00 fino a Euro 20.000,00: erogazione di un contributo economico pari al 30% della spesa sostenuta;
 - b) Valore ISEE superiore a Euro 20.001,00: nessun contributo;
3. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare annualmente le predette fasce di reddito, in base agli indici ISTAT ed alle risorse di bilancio disponibili.
4. Per accedere alle agevolazioni i servizi ludico ricreativi pomeridiani ed i centri estivi, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune apposita istanza, debitamente compilata, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità entro il 30 settembre di ogni anno.
5. Le istanze pervenute vengono valutate dal Responsabile del Settore, previa fase istruttoria a cura dell'ufficio Servizi Sociali comunale, il quale dispone in merito all'accoglimento di quelle ri-

spondenti alle disposizioni di cui al presente CAPO.

6. L'ufficio Servizi Sociali comunale informa il richiedente in merito all'esito della propria istanza.

ART. 50 - Interventi economici in favore di nuclei familiari particolarmente disagiati

1. Per particolari situazioni di nuclei familiari, in carico ai Servizi Sociali del Comune o ad altro Servizio Sociale specialistico, che versino in accertate condizioni di disagio socio-economico, su motivata proposta dell'ufficio Servizi Sociali comunale, il Responsabile del Settore, può disporre ulteriori riduzioni e/o esenzioni dal pagamento delle tariffe previste per i servizi scolastici e ludico-ricreativi, rispetto a quanto stabilito ai predetti artt. 48 e 49.

ART. 51 - Interventi economici per l'utilizzo degli asili nido

1. Qualora non disponesse di propri servizi per la prima infanzia (da zero a tre anni) il Comune agevola l'utilizzo degli asili nido gestiti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 e successive modifiche e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni e il concorso al pagamento della retta di frequenza.

2. Il contributo concesso dal Comune per ogni minore residente nel territorio comunale verrà erogato direttamente all'ente gestore dell'asilo nido, previa presentazione di apposito rendiconto, secondo le modalità convenute nella relativa convenzione;

3. In caso di assenza di convenzione con la struttura educativa, qualora il minore frequentasse un asilo nido sito al di fuori del territorio comunale, per le famiglie in possesso di un Isee inferiore a € 30.000,00, potrà essere riconosciuto a consuntivo un contributo fino ad € 1.000,00, in relazione alle risorse disponibili a Bilancio;

4. Per particolari situazioni di disagio familiare, potrà essere richiesto direttamente dalla famiglia un contributo economico finalizzato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52- Procedure per l'attivazione delle “prestazioni sociali” di cui al presente regolamento

1. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire delle “prestazioni sociali” contemplati nel presente regolamento (interventi economici, agevolazioni tariffarie e servizi) sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di procedimenti amministrativi e di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso, ove previsto, all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.

ART. 53- Accertamenti d'ufficio

1. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dai soggetti richiedenti le “prestazioni sociali” di cui al presente regolamento possono essere sottoposti a controlli, in ogni fase del procedimento, da parte del Comune.

Tali accertamenti possono comprendere:

- a) eventuali ricerche catastali sulle proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare interessato;
- b) eventuali altre ricerche presso enti pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S., ecc.), secondo le modalità previste per legge;
- c) eventuali accertamenti presso l'abitazione per la valutazione relativa al tenore di vita;
- d) eventuali verifiche relative alla situazione economica e lavorativa dei beneficiari degli interventi economici di cui al presente capo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e gli altri soggetti all'uopo preposti.

ART. 54- Sospensione e revoca delle “prestazioni sociali” e azioni di rivalsa per il recupero dei benefici percepiti indebitamente

1. Il Responsabile del Servizio e la Giunta Comunale (esclusivamente per gli interventi di cui al presente Regolamento di competenza di quest'ultima), su motivata proposta da parte dell'ufficio Servizi Sociali, può disporre la sospensione, la revoca e/o la disattivazione delle “prestazioni sociali” concesse, in attuazione del presente regolamento nei casi di:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione al beneficio e/o al servizio, anche a seguito della verifica in sede di controlli d'ufficio;
- b) raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;

- c) rifiuto, da parte dei soggetti beneficiari, a rispettare quanto previsto nel “piano individualizzato di assistenza”, previamente concordato con gli stessi;
 - d) sottoscrizione di false dichiarazioni al fine dell'ottenimento del contributo economico;
 - e) rinuncia scritta da parte dei soggetti richiedenti e/o beneficiari dell'intervento e/o del servizio;
 - f) decesso dei beneficiari;
 - g) cambiamento delle modalità di assistenza (ad es., per i servizi di sostegno alla domiciliarità, ricovero definitivo in struttura residenziale, ecc...);
 - h) trasferimento in altro comune, salvo i casi in cui ciò sia dovuto al ricovero in struttura residenziale a ciclo continuativo, così come previsto dall'art. 6 della L. 328/2000.
2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'ufficio Servizi Sociali contatta il beneficiario dell'intervento economico e/o dei servizi erogati per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio e/o la revoca del servizio erogato, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvede, altresì, alla comminazione delle sanzioni previste per legge e al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.
4. I componenti il nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono inoltre più ottenere gli interventi economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.
5. Il Responsabile di Settore, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 55- Trattamento dei dati personali

1. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente regolamento. Oltre che a tale scopo, i dati sono trattati eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. I dati concernenti l'erogazione di “prestazioni sociali agevolate” vengono inoltre inseriti Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al D.M. 8 marzo 2013, al D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014 e s.m.i..

ART. 56 - Obblighi di legge

1. L'Ente provvede ad assolvere gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia di erogazioni di prestazioni sociali agevolate;

ART. 57 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

ART. 58 - Rinvio a disposizioni di legge

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ART. 59 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con lo stesso in contrasto.

**Procedura per il rilascio dell'attestazione di "abbandono"
o di "estraneità" ai fini del calcolo dell'ISEE**

- 1) Ai fini della determinazione dell'ISEE per le prestazioni sociali disciplinate nel presente Regolamento, l'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" delle condizioni di:
 - a) abbandono del coniuge (di cui all' art. 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/13),
 - b) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/13);
 - c) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/13) viene effettuato come di seguito indicato.
- 2) La richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al Servizio Sociale comunale con apposita istanza.
- 3) L'ufficio Servizi sociali provvederà ad attuare l'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.
- 4) Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00, dovrà dichiarare:
 - a) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del D.P.C.M. n. 159/2013):
 - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
 - l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore.
 - b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e del d.p.cm. n. 159/2013):
 - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;

- nel caso di mancato versamento degli assegni di mantenimento, relativa denuncia.

5) A fronte della richiesta di accertamento, il Servizio Sociale comunale procederà alla valutazione del caso, mediante apposita relazione, dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. La valutazione dell'ufficio Servizi sociali verrà attuata verificando gli elementi in proprio possesso e gli ulteriori fattori rilevabili quali, a titolo esemplificativo:

- a) situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
- b) la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- c) l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino cointestatari;
- d) l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino interessati;
- e) la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

6) La relazione dovrà essere trasmessa al Responsabile di Settore, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Responsabile di Settore, qualora dalla valutazione svolta dal Servizio Sociale competente risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

7) L'attestazione suddetta avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e smi.

8) Nei casi in cui il servizio sociale competente, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Responsabile di settore comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.